

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 28/04/2026

FATTO

La società cliente afferma che/di:

- il giorno 8/05/2024 l'impiegata amministrativa della società, scorrendo le *e-mail*, ne individuava una che risultava avere come mittente un amministratore della società;
- in tale comunicazione si chiedeva di effettuare un bonifico di € 26.897,83 verso un conto corrente estero acceso in Gran Bretagna;
- la richiesta non è stata ritenuta anomala, atteso che la società opera con clienti e fornitori non italiani, con pagamenti anche all'estero;
- che l'impiegata, prima di procedere con il pagamento del bonifico, chiedeva l'autorizzazione allo stesso amministratore – erroneamente indicato nella *mail* – ad eseguire il bonifico, il quale prestava il suo assenso;
- alle ore 10:44 è stato impartito l'ordine di bonifico ordinario e non urgente alla banca con causale "pagamento servizi" con beneficiario una sede a Londra;
- poco dopo l'esecuzione del bonifico, l'amministratore, dopo un più puntuale confronto con la segretaria, si rendeva conto che il beneficiario non è una società fornitrice e che

l'amministratore non ha mai inviato una *mail* chiedendo di procedere con il bonifico in precedenza disposto;

- la *mail* truffaldina è stata eliminata;
- l'amministratore chiedeva quindi la revoca del bonifico alle ore 10:47, ovvero tre minuti dopo la sua esecuzione;
- tale *mail* veniva riscontrata alle ore 11:05 con la quale veniva comunicata l'invio della richiesta di annullamento del bonifico;
- nonostante la tempestiva richiesta, la banca non ha provveduto alla revoca del bonifico;
- la società procedeva poi a sporgere denuncia e a presentare disconoscimento dell'operazione contestata che veniva rifiutato;
- che la richiesta di revoca è stata tempestiva, ciò nonostante, la banca non è riuscita ad annullare il bonifico;
- l'addebito sul conto in data 08/05/2024 non impediva la revoca del bonifico stesso che presentava come accredito la data valuta del 9/05/2024.

Alla luce di quanto sopra il ricorrente chiede il rimborso dell'importo di € 26.913,33 oltre interessi.

L'intermediario, riportato il fatto, afferma che:

- la ricorrente è intestataria di un conto presso l'intermediario;
- il ricorso ha ad oggetto una operazione di bonifico volontariamente disposto dalla segretaria della società che ha inserito l'IBAN indicato nella *mail*;
- l'operazione è stata correttamente autenticata e non ha subito i malfunzionamenti del sistema;
- è incontrovertibile che la ricorrente ha prestato il proprio consenso all'operazione contestata; di conseguenza, l'operazione in oggetto non può essere considerata e non autorizzata dell'art. 10 del D. Lgs. n. 11/2010;
- la banca si è attivata per il recupero delle somme che ha avuto esito negativo;
- non è possibile procedere con il rimborso di una somma già accreditata in conto, se non con il consenso del beneficiario.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

La società cliente, nelle proprie repliche, afferma quanto segue:

- sussiste la responsabilità dell'intermediario nella misura in cui il bonifico è stato revocato tempestivamente dalla società ma la banca non ha provveduto al suo annullamento; infatti, l'amministratore della società alle 10:47, ovvero tre minuti dopo l'esecuzione del bonifico, si è messo subito in contatto con la filiale spiegando la situazione e chiedendo l'immediata revoca del bonifico in questione;
- l'intermediario non dice nulla circa l'evidenza che attesta la cancellazione del bonifico presente nei LOG informatici dallo stesso prodotti prima del suo accredito avvenuto il giorno dopo, con valuta del 09/05/2024;
- tale cancellazione, essendo un bonifico ordinario e non istantaneo, è intervenuta sicuramente prima dell'accredito del bonifico stesso;

- la banca non fornisce la prova di essersi immediatamente attivata.

L'intermediario, a seguito delle repliche della cliente, non aggiunge alcun elemento nuovo rispetto a quanto affermato nelle proprie controdeduzioni.

DIRITTO

La ricorrente contesta il mancato annullamento da parte dell'intermediario di un'operazione di bonifico nonostante la stessa si sia attivata tempestivamente per la richiesta di revoca dello stesso, ovvero 3 minuti dopo la sua esecuzione. Chiede, quindi, con il ricorso, la restituzione di € 26.897,83 pari all'importo bonificato, oltre interessi. La vicenda trae origine da una truffa informatica nella quale la ricorrente è rimasta coinvolta; in particolare, la segretaria della società, in data 08/05/2024 notava una mail il cui mittente pareva essere l'amministratore della società e con la quale veniva richiesto di effettuare un bonifico. La segretaria, dunque, procedeva ad eseguire l'operazione, alle ore 10:44 con causale "pagamento servizi" a favore di una società sita in Gran Bretagna. Pochi minuti dopo, l'amministratore si rendeva conto che si trattava di una truffa informatica, non avendo mai inoltrato detta mail. La ricorrente non produce in atti la mail truffaldina in quanto, secondo quanto dalla stessa riferito, sarebbe stata eliminata al fine di evitare eventuali virus informatici. La ricorrente afferma poi di essersi messa tempestivamente in contatto con la filiale per chiedere la revoca del bonifico. Tale circostanza sarebbe indirettamente documentata da una mail delle ore 10:47 (ovvero tre minuti dopo l'esecuzione del bonifico) con la quale la filiale della banca chiedeva alla segretaria la contabile del bonifico, evidenziando che al momento della richiesta non si vedeva ancora nulla "*di addebitato o da contabilizzare*". Il contatto con la filiale sembrerebbe essere avvenuto prima dell'addebito del bonifico sul conto della ricorrente. La ricorrente inoltre evidenzia la tempestività con cui si è attivata per richiedere la revoca del bonifico in conformità con quanto indicato nelle FAQ pubblicate nel sito web dell'intermediario "*posso revocare un bonifico?*". Le stesse FAQ prevedono invero una apposita procedura per la richiesta di revoca che, in questo caso, non parrebbe invero essere stata seguita.

L'intermediario, con le controdeduzioni, oppone di essersi attivato per il recupero delle somme con esito negativo e ricorda che una volta accreditate le somme, non può essere disposta la restituzione, se non con il consenso del beneficiario. Nelle controrepliche, afferma di aver inoltrato la richiesta di storno del bonifico alle ore 11:01 (ovvero alcuni minuti dopo la segnalazione della ricorrente) ricevendo un riscontro in cui si specifica che il flusso relativo al bonifico "*è già stato automaticamente contabilizzato e non risulta più stornabile*" e di aver inserito una richiesta di *recall* che ha avuto esito negativo. In proposito, produce la richiesta di annullo del bonifico avanzata dalla banca stessa e il riscontro con cui veniva dato atto della contabilizzazione del bonifico e dell'impossibilità di stornarlo. È inoltre in atti una mail dell'intermediario indirizzata alla società delle ore 11:05 dell'08/05/2024 (ovvero alcuni minuti dopo la segnalazione da parte della ricorrente) con la quale comunicava l'inoltro della richiesta di annullo e che il bonifico risultava addebitato sul conto aziendale.

Ebbene, alla luce di tutto quanto precede non appare provata alcuna negligenza dell'intermediario il quale risulta dagli atti essersi comunque tempestivamente attivato per il *recall* del bonifico in questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE